


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 28 dicembre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 14.

Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 14.

Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9
(Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 9/1995)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995, è aggiunta la seguente:

“b-bis) altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta.”.

TITOLO II

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
(Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 19-bis della l.r. 37/1998)

1. L'articolo 19-bis della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente:

“Art. 19-bis

(Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale)

1. Le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.

2. L'Agenzia unica esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

- a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;*
- b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;*
- c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;*
- d) indicazione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;*
- e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;*
- f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente;*
- g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei*

contratti di servizio stipulati;

h) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti;

j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;

k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi;

l) forme complementari di mobilità;

m) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano, anche con riferimento all'articolo 33.

3. Per le finalità di cui alle lettere k) e l) del comma 2 la Regione conferisce, gratuitamente, mediante concessione d'uso ventennale rinnovabile i beni immobili non essenziali o non più strumentali appartenenti al patrimonio stradale e ferroviario regionale, tra i quali stazioni, parcheggi, caselli stradali e ferroviari. L'Agenzia unica ha facoltà di sub-concedere in via onerosa e a valori di mercato detti beni secondo procedure di evidenza pubblica.

4. In relazione all'Agenzia unica, la Regione promuove:

a) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;

b) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;

c) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.

5. Per quanto disciplinato dal presente articolo e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), la Regione trasferisce direttamente ad Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. Le risorse di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di interesse generale della Regione e degli enti locali.

6. La Regione e gli enti locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all'Assemblea legislativa.”.

TITOLO III

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
(Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 5-bis della l.r. 2/2000)

1. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000, le parole: “entro venti giorni dalla presentazione” sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000, è sostituito dal seguente:

“4. Il comune competente per territorio pubblica nell'Albo pretorio la richiesta di riconoscimento di giacimento di cava e la documentazione tecnica a corredo, previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR). La pubblicazione nell'Albo pretorio è disposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per quarantacinque giorni al fine di permettere a chiunque ne abbia interesse di prendere visione della richiesta e presentare le proprie osservazioni al comune. La disposizione del presente comma si applica anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000, è sostituito dal seguente:

“5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il comune, contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 4, richiede alla Azienda unità sanitaria locale la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Gli esiti della verifica sono comunicati entro il termine di pubblicazione.”.

4. Alla lettera d) del comma 10 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000 le parole: “e repliche” sono soppresse.

TITOLO IV

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni
della Regione dell'Umbria)

Art. 4

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 95 della l.r. 13/2000)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 13/2000, dopo le parole: “*valutazione del personale*” sono aggiunte le seguenti: “*in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione*”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 13/2000, dopo le parole: “*valutazione e controllo strategico*” sono aggiunte le seguenti: “*in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione*” e, in fondo il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”.

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 13/2000, sono aggiunte le seguenti:

“*d-bis) raccordare il controllo interno con le attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le funzioni ad esso attribuite, in materia di performance;*

d-ter) garantire la partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della performance organizzativa dell'Ente.”.

Art. 5

(Integrazione all'articolo 97 della l.r. 13/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

“*2-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento delle funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione, l'unità organizzativa di cui al comma 2, garantisce all'Organismo medesimo l'accesso alle risultanze del sistema di controllo di gestione.*”.

Art. 6

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 98 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 13/2000, dopo le parole: “*La valutazione dei dirigenti*” sono aggiunte le seguenti: “*, in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria,*”.

Art. 7

(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 98 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“Art. 98-bis

(Valutazione dei cittadini e utenti finali)

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione regionale, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

2. L'Amministrazione regionale adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.”.

Art. 8

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 99 della l.r. 13/2000)

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000, dopo le parole: “*in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale*” sono inserite le seguenti: “*e supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori regionali*”.

Art. 9

(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 101 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

“Art. 101.1

(Sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa)

1. Il sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa della Regione è regolato e organizzato nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea stessa, ai sensi degli articoli 31 e 47 dello Statuto regionale e delle norme di attuazione.”.

TITOLO V

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28
(Norme per l'attuazione del diritto allo studio)

Art. 10

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della l.r. 28/2002)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002, è aggiunta la seguente:

“f bis) il raccordo ed il coordinamento delle azioni e degli interventi di orientamento scolastico e professionale di iniziativa di province e comuni, d'intesa anche con l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, sulla base degli indirizzi e della programmazione regionale.”.

TITOLO VI

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
(Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))

Art. 11

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 6/2006)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006, le parole: “*l'Amministratore unico*” sono sostituite dalle seguenti: “*il Direttore generale*”.

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 6/2006)

1. Nel secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 8 della l.r. 6/2006 le parole: “*all'Amministratore unico*” sono sostituite dalle seguenti: “*al Direttore generale*”.

2. Al comma 2-ter dell'articolo 8 della l.r. 6/2006 le parole: “*dell'Amministratore unico*” sono sostituite dalle seguenti: “*del Direttore generale*”.

Art. 13

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 6/2006)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 6/2006, è sostituita dalla seguente:

“a) il Direttore generale;”.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006)

1. L'articolo 10-bis della l.r. 6/2006, è sostituito dal seguente:

*“Art. 10-bis
(Direttore generale)*

1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ADiSU ed è responsabile della sua gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

3. La durata dell'incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

5. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

6. Compete, in particolare, al Direttore generale:

a) assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottare le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di

quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determinare la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale), nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;

d) attuare il programma di cui all'articolo 5;

e) adottare il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

f) adottare il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

g) adottare il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emanare le direttive e stabilire i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) emanare le direttive e verificare i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

l) valutare i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

m) convocare, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito da altro dipendente di ADiSU di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui al comma 6, lettera a).".

Art. 15

(Modificazione all'articolo 10-ter della l.r. 6/2006)

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 10-ter della l.r. 6/2006, le parole: "Amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale".

Art. 16

(Modificazione all'articolo 14-bis della l.r. 6/2006)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14-bis della l.r. 6/2006, le parole: "all'Amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "al Direttore generale", e le parole: "comma 5, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6, lettera d)".

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14-bis della l.r. 6/2006 le parole: "comma 5, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6, lettera d)".

Art. 17

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 6/2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 6/2006, è sostituito dal seguente:

"3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente, mediante:

a) assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

b) trasferimenti e comandi di personale regionale o di altri enti pubblici.".

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 6/2006)

1. L'articolo 20 della l.r. 6/2006, è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) le norme regolamentari;

b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale;

c) il bilancio di previsione annuale;

d) il conto consuntivo.

2. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.".

TITOLO VII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 29 della l.r. 22/2008)

1. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 22/2008:

a) dopo le parole: “attività produttive di imbottigliamento,” sono inserite le seguenti: “in proporzione alla quantità di acqua prelevata o imbottigliata nel territorio di ciascun comune e”;

b) dopo le parole: “riqualificazione ambientale” sono inserite le seguenti: “e urbana”;

c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati dai comuni, adotta il programma annuale degli interventi che i comuni dovranno realizzare con le risorse assegnate dalla Regione e lo trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare competente per materia.”.

TITOLO VIII

Disposizioni in merito all'Associazione Servizio Europa (SEU) e modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1
(Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)

Art. 20 (Finalità)

1. La Regione, al fine di dare attuazione al valore fondamentale di vocazione europeista, promuove, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto regionale, la conoscenza del processo di integrazione europea presso i cittadini, le istituzioni locali e le imprese.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e ottimizzare le attività dell'Associazione Servizio Europa (SEU), con riguardo alle conoscenze e competenze maturate dalla stessa, acquisita conforme decisione dell'organo associativo competente, definisce le modalità del supporto tecnico e operativo da parte della Società Sviluppumbria S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari.

3. Per le finalità di cui al comma 2, Sviluppumbria S.p.A., previo atto di indirizzo della Giunta regionale e conforme atto deliberativo sia degli organi societari di Sviluppumbria S.p.A. che degli organi dell'Associazione SEU, acquisisce il ramo di azienda dell'Associazione SEU relativo alle attività di cui al medesimo articolo.

Art. 21 (Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 1/2009)

1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009, sono inserite le seguenti:

“g-bis) supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari;

g-ter) valorizzazione nell'ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del “marchio SEU”;

Art. 22 (Trasferimento personale SEU)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 20, disciplina con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le procedure, i criteri, le modalità ed i tempi per il passaggio del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato in Sviluppumbria S.p.A..

2. L'inquadramento del suddetto personale avviene nel rispetto dell'assetto organizzativo di Sviluppumbria S.p.A..

TITOLO IX

Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11
(Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate)

Art. 23 (Integrazione alla l.r. 11/2009)

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 11/2009, è inserito il seguente:

“Art. 45-bis

(Promozione dell'economia circolare attraverso la riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi europei ed ottimizzare l'utilizzo delle capacità residue delle discariche regionali, la Giunta regionale determina i quantitativi massimi annui di rifiuti urbani prodotti da collocare in discarica, secondo una traiettoria tale da consentire il raggiungimento di una percentuale del totale in peso di rifiuti urbani smaltiti non superiore al 10% al 31 dicembre 2030.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), determina il quantitativo massimo annuo di rifiuti - per ciascun comune - da smaltire in discarica per l'annualità di competenza, in funzione della popolazione residente, della produzione di rifiuti dell'anno precedente, della percentuale di raccolta differenziata e nel rispetto dei quantitativi complessivi massimi regionali di cui al precedente comma 1.

3. I comuni che superano il quantitativo di rifiuti di cui al comma 2 e che non hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata del 72,3% sono tenuti a versare ad AURI un contributo per l'economia circolare per la realizzazione di nuova impiantistica e per l'ammodernamento dell'impiantistica in esercizio, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economia circolare in particolare attraverso l'ottimizzazione e l'incremento del recupero di materia. Il contributo è proporzionale al quantitativo di rifiuti conferito in discarica eccedente rispetto al quantitativo determinato ai sensi del

richiamato comma 2.

4. La Giunta regionale stabilisce l'importo unitario del contributo per l'economia circolare per tonnellata di rifiuto conferito in discarica in eccesso. Tale contributo unitario è differenziato e decrescente all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata raggiunta. L'importo è aggiornato ogni tre anni.”.

Art. 24
(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) determina i quantitativi massimi annui di rifiuti da conferire in discarica, ai sensi dell'articolo 45-bis, comma 1, della l.r. 11/2009, come inserito dall'articolo 23 della presente legge;

b) stabilisce l'importo unitario del contributo per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 45 bis, comma 4, della l.r. 11/2009, come inserito dall'articolo 23 della presente legge.

TITOLO X
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)

Art. 25
(Modificazioni all'articolo 31-bis della l.r. 3/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 31-bis della l.r. 3/2010, dopo le parole: “*individuati dalla Giunta regionale*” sono aggiunte le seguenti: “*nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli articoli 37 e 38*”.

TITOLO XI
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)

Art. 26
(Modificazioni ed integrazioni al Capo VIII del Titolo I della l.r. 8/2011)

1. Il Capo VIII del Titolo I della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente: “*Accesso unico, semplificato ed integrato ai servizi sul territorio regionale*”.

Art. 27
(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 41 della l.r. 8/2011)

1. Nella rubrica dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 le parole: “*dello Sportello unico*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'accesso unico ai servizi per il cittadino e per le imprese*”.

2. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

“*1. La Regione promuove, sviluppa, organizza e gestisce il Portale regionale dell'accesso unico ai servizi a cittadini e imprese, al fine di assicurarne l'integrazione ed il coordinamento come dall'articolo 14, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005.*”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è inserito il seguente:

“*1-bis. Il Portale di cui al comma 1 garantisce lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11, con particolare riguardo ai servizi legati alle attività produttive e all'attività edilizia correlati al SUAPE, compresi quelli legati alla ricostruzione a seguito di eventi sismici.*”.

4. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

“*3. Per raggiungere gli scopi di cui ai commi 1 ed 1-bis, la Regione promuove accordi con i soggetti di cui all'articolo 11 ed anche con le articolazioni decentrate delle Pubbliche Amministrazioni centrali, nonché, in ottica di sussidiarietà, con imprese, professionisti e loro associazioni. Gli accordi sono conclusi all'interno della community network regionale di cui all'articolo 10 e del relativo accordo-quadro di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale).*”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, sono inseriti i seguenti:

“*4-bis. La Giunta definisce con proprie deliberazioni tempi, modalità e criteri per il funzionamento del Portale e della Banca dati di cui all'articolo 42, per il relativo presidio organizzativo e per la standardizzazione di modulistica, procedimenti e servizi nell'ambito dell'accesso unico, nel rispetto della completa autonomia degli enti rispetto ai loro sistemi di frontend e backend. I servizi entrano nel Portale e nella Banca dati di cui all'articolo 42 nell'ambito di un processo di semplificazione e digitalizzazione cui partecipano gli enti coinvolti e gli utenti del servizio, e nel rispetto di precisi criteri di qualità.*”.

4-ter. La realizzazione di quanto al presente Capo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali della Regione.”.

Art. 28
(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 42 della l.r. 8/2011)

1. Nella rubrica dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, la parola: “*SUAPE*” è sostituita dalle seguenti: “*di integrazione e*

coordinamento dei servizi”.

2. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: “*concernenti le attività produttive e l'attività edilizia, la Regione istituisce all'interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE*” sono sostituite dalle seguenti: “*la Regione, in connessione al Portale di cui all'articolo 41, istituisce la banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi, delle informazioni di cui al comma 3 e delle banche dati individuate*”.

3. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

“*2. Attraverso la Banca dati di cui al comma 1, la Regione svolge il ruolo di soggetto aggregatore che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all'articolo 10 per i soggetti di cui all'articolo 11, mettendo a disposizione le interfacce applicative necessarie a garantire l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio per adempiere agli articoli 12, 40-ter, 50-ter e 64-bis del d.lgs. 82/2005.*”.

4. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: “*dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali*” sono sostituite dalle seguenti: “*e dei servizi on line delle amministrazioni, nonché i dati sull'utilizzo dei servizi stessi*”.

5. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: “*Banca dati regionale SUAPE*” sono sostituite dalle seguenti: “*Banca dati di cui al comma 1*” ed al comma 5 dello stesso articolo 42 le parole: “*Portale dello Sportello unico*” sono sostituite dalle seguenti: “*Portale di cui all'articolo 41, tramite interfacce applicative*”.

TITOLO XII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
(Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione
dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative)

Art. 29

(Modificazioni ed integrazione all'articolo 19 della l.r. 18/2011)

1. Nel primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 19 della l.r. 18/2011, dopo le parole: “*delle agenzie regionali*” sono inserite le seguenti: “*degli enti pubblici vigilati dalla Regione*”.

Art. 30

(Modificazioni ed integrazione all'articolo 65 della l.r. 18/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 18/2011, dopo le parole: “*piano di liquidazione*” è aggiunta la seguente: “*conclusivo*”.

Art. 31

(Modificazioni ed integrazione all'articolo 65-bis della l.r. 18/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 65-bis della l.r. 18/2011, sono aggiunti i seguenti:

“*2-bis. A seguito dell'approvazione del piano unitario di liquidazione di cui al comma 1, i commissari liquidatori sono autorizzati a conferire i beni che risultano dal piano unitario medesimo non necessari al soddisfacimento dei rispettivi creditori in un apposito fondo patrimoniale vincolato destinato a soddisfare i creditori delle comunità montane che presentano una situazione economico finanziaria insufficiente a soddisfare integralmente i propri creditori.*”

“*2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è amministrato da un Comitato di gestione composto dai Commissari liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, che opera con le modalità stabilite nell'atto di costituzione del fondo medesimo.*”

“*2-quater. Al termine della liquidazione delle comunità montane, per gli eventuali beni e proventi che residuano dalla gestione del fondo di cui al comma 2-bis si applica l'articolo 65, comma 3.*”.

Art. 32

(Modificazioni ed integrazione all'articolo 67 della l.r. 18/2011)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 18/2011, è sostituita dalla seguente:

“*c) riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica e di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo;*”.

2. Il comma 3 dell'articolo 67 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

“*3. Le funzioni in materia di bonifica nei territori ove non operano i consorzi di bonifica, individuate all'allegato B, paragrafo IV, alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modifiche normative), sono assegnate all'Agenzia forestale regionale.*”.

Art. 33

(Sostituzione dell'articolo 71 della l.r. 18/2011)

1. L'articolo 71 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

“Art. 71

(Risorse umane dell'Agenzia forestale regionale)

1. L'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le

assunzioni disciplinate dagli articoli 69 e 70 e quelle obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza. Per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria di carattere stagionale, l'Agenzia può procedere ad assunzioni esclusivamente di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 120 giorni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori.”.

TITOLO XIII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9
(Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT
(Information and Communication Technology) regionale)

Art. 34

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 9/2014)

1. Il comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, è sostituito dal seguente:

“9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter.”.

2. Al comma 9-bis dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: “non trova applicazione il comma 9, applicandosi” sono sostituite dalle seguenti: “si applica”.

3. Ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: “- CRAS” sono soppresse.

Art. 35

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 9 della l.r. 9/2014)

1. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 9/2014, le parole: “della stazione appaltante” sono sostituite dalle seguenti: “delle amministrazioni per conto delle quali l'appalto è stato espletato”.

Art. 36

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 9-ter della l.r. 9/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 9-ter della l.r. 9/2014, le parole: “all'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9”.

2. Il comma 4 dell'articolo 9-ter della l.r. 9/2014, è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016.”.

TITOLO XIV

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate)

Art. 37

(Integrazione all'articolo 118 della l.r. 1/2015)

1. Alla lettera l-septies) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: “irreversibile” sono inserite le seguenti: “, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale”.

Art. 38

(Modificazione all'articolo 154 della l.r. 1/2015)

1. Al comma 6 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015 le parole: “, ad eccezione delle opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi per cui è sufficiente la trasmissione al Comune del certificato di idoneità statica rilasciato dal tecnico abilitato” sono soppresse.

Art. 39

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 203 della l.r. 1/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015, le parole: “e al comune competente per territorio”, sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente:

“3-bis. La Regione comunica il provvedimento di cui al comma 3 al comune competente per territorio, attraverso il

portale telematico regionale della sismica. Fino all'avvio dell'accesso diretto, da parte dei comuni, al portale telematico regionale della sismica, la Regione comunica periodicamente ai comuni interessati i relativi provvedimenti di cui al comma 3.”.

Art. 40

(Abrogazione dell'articolo 207-bis della l.r. 1/2015)

1. L'articolo 207-bis della l.r. 1/2015, aggiunto dall'articolo 63 della l.r. 8/2018, è abrogato.

TITOLO XV

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10

(Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative)

Art. 41

(Modificazioni ed integrazione all'Allegato A della l.r. 10/2015)

1. Al paragrafo a) “AMBIENTE” del punto 1) “FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2” dell'ALLEGATO A della l.r. 10/2015, capoverso Rifiuti, le parole: “, vigilanza e controlli” sono soppresse.

2. Al paragrafo d) “ATTIVITÀ PRODUTTIVE” del punto 1) “FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2” dell'ALLEGATO A della l.r. 10/2015, nella alinea “Cave e Miniere”, in fondo, è aggiunto il seguente periodo “- Funzioni amministrative inerenti la riscossione del contributo ambientale per la tutela dell'ambiente (art. 12 della l.r. 2/2000 - r.r. 8/2008)”.

TITOLO XVI

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11

(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Art. 42

(Modificazione al Capo I del Titolo V della Parte Prima della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:

“Art. 31-bis

(Intese e pareri con l'Università degli Studi di Perugia)

1. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere - universitarie di cui all'articolo 21 avviene previa intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31, comma 1.

2. Ove i rapporti delle Aziende ospedaliere di Perugia e di Terni con l'Università degli Studi di Perugia siano regolati da atto convenzionale, la nomina del direttore generale delle Aziende medesime avviene previo parere del Rettore della stessa Università.”.

Art. 43

(Modificazioni del Capo I del Titolo VII della Parte Prima della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:

“Art. 45-bis

(Designazioni componente regionale nelle commissioni esaminatrici per i ruoli della dirigenza del S.S.R.)

1. Al fine della designazione dei direttori di struttura complessa quali componenti nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) per l'individuazione del componente di spettanza regionale di cui all'articolo 25 del d.p.r. medesimo, si procede al sorteggio con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si procede alla nomina della commissione di sorteggio che è composta di tre membri. È presieduta dal Direttore regionale della Direzione regionale competente o suo delegato e uno degli altri due componenti svolge le funzioni di segretario. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Con la medesima deliberazione sono anche definite le modalità che assicurino la trasparenza delle procedure.”.

Art. 44

(Modificazioni all'articolo 83 della l.r. 11/2015)

1. Al punto 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “complessiva del personale” sono aggiunte le seguenti: “e il piano triennale dei fabbisogni del personale”.

Art. 45

(Modificazione della rubrica del Capo IV del Titolo XI della Parte I della l.r. 11/2015)

1. La rubrica del Capo IV del Titolo XI della Parte I della l.r. 11/2015 “Comitato etico delle aziende sanitarie dell'Um-

bria” è sostituita dalla seguente: “Comitato Etico regionale dell’Umbria”.

Art. 46

(Modificazioni all’articolo 103 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 4 dell’articolo 103 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:

“4. Il CER Umbria si avvale di una segreteria tecnico scientifica, qualificata ai sensi della normativa vigente, nella quale opera personale messo a disposizione dall’Azienda capofila per le attività del CER medesimo. L’Azienda è autorizzata a svolgere le procedure di reclutamento per dotare la segreteria tecnico scientifica di un numero adeguato di personale. Gli oneri relativi al personale che opera nella segreteria tecnico scientifica gravano sui fondi di cui al comma 6.”.

TITOLO XVII

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1

(Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

Art. 47

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 14 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

“g bis) attuazione e sviluppo del sistema regionale dell’orientamento e dell’apprendimento permanente di cui agli articoli 26 e 27 ed erogazione delle misure di orientamento e di apprendimento a supporto delle politiche attive di cui all’articolo 29;

g ter) attuazione e sviluppo del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi di cui all’articolo 28;

g quater) attuazione delle disposizioni regionali in tema di tirocini, di apprendistato e delle ulteriori forme di inserimento lavorativo di cui agli articoli 30, 31 e 32;”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:

“4 bis. ARPAL Umbria, in coerenza con la Programmazione di cui all’articolo 7, predispone, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, il piano annuale di attività relativo all’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno prevedendo in particolare gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell’anno di riferimento.”.

Art. 48

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 18 della l.r. 1/2018)

1. Nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “lettere a), b),” sono inserite le seguenti: “b bis),”.

Art. 49

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 19 della l.r. 1/2018)

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 1/2018, è inserita la seguente:

“b bis) propone al Direttore il piano triennale dei fabbisogni del personale;”.

2. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 1/2018, le parole: “l’organigramma” sono sostituite dalle seguenti: “il modello organizzativo delle strutture dell’ARPAL Umbria”.

Art. 50

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 20 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “dei controlli interni della Regione dell’Umbria)” sono inserite le seguenti: “per il periodo dell’incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:

“1 bis. Per le funzioni di cui al comma 1 compete al collegio dei revisori dei conti un compenso pari ai 2/3 di quello spettante per l’incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 1/2018, le parole: “sull’attività ARPAL Umbria e una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo” sono sostituite dalle seguenti: “sull’attività di ARPAL Umbria, fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e redige una relazione sul rendiconto”.

Art. 51

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 22 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 1/2018, le parole: “della dotazione organica dell’ARPAL Umbria” sono sostituite dalle seguenti: “delle posizioni previste dalla programmazione dei fabbisogni di personale di ARPAL Umbria, adottata in conformità alla normativa vigente,” e al termine del comma medesimo vengono aggiunte le parole: “nonché, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 24, attraverso assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:

“3 bis. Ad ARPAL Umbria, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 1/2018)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018 le parole: “*l'organigramma*” sono sostituite dalle seguenti: “*il modello organizzativo delle strutture dell'ARPAL Umbria*”.

TITOLO XVIII

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8

(Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)

Art. 53

(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 8/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018, le parole: “*negli articoli 1, 3, 4, 11, 12, 18, 20, 27, 35*” sono sostituite dalle seguenti: “*negli articoli 1, 3, 4, 12, 18, 20, 27, 35*”.

Art. 54

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 8/2018)

1. L'articolo 11 della l.r. 8/2018 è abrogato.

Art. 55

(Modificazioni all'articolo 30 della l.r. 8/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 8/2018, le parole: “*Le opere urgenti finalizzate alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati,*” sono sostituite dalle seguenti: “*Le opere finalizzate*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 8/2018, le parole: “*Resta ferma*” sono sostituite dalle seguenti: “*Ad eccezione delle opere realizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, resta ferma*”.

Art. 56

(Modificazioni all'articolo 35 della l.r. 8/2018)

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 le parole: “*, l'avvenuto deposito*” sono sostituite dalle seguenti: “*l'avvenuta presentazione*”.

2. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 la parola: “*prontamente*” è soppressa.

3. Il comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 è sostituito dal seguente:

“5. Il controllo a campione sui progetti presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015 avviene con le modalità di cui all'articolo 208 della stessa l.r. 1/2015.”.

4. Al comma 6 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 la parola: “*depositati*” è sostituita dalle seguenti: “*presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015*”.

TITOLO XIX

Disposizioni relative ai sedimenti nell'ambito del Lago Trasimeno

Art. 57

(Spostamento dei sedimenti nell'ambito del Lago Trasimeno)

1. Ai fini della gestione delle acque o per la riduzione degli effetti della siccità, lo spostamento dei sedimenti all'interno del Lago Trasimeno, per garantire il mantenimento della funzionalità dei porti e degli approdi come pure delle linee di navigazione in acque interne di Seconda Classe, è effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come modificato dall'articolo 7 della legge 164/2014.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al presente articolo non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come disposto dall'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 così come modificato dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 164/2014.”.

TITOLO XX
Norme transitorie

Art. 58
(Norma transitoria)

1. Fino alla costituzione delle aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali), avuto riguardo alla necessità di modificare l'articolo 11 del Protocollo generale d'intesa, al fine di adeguarlo alle nuove modalità di nomina previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e dall'articolo 31, comma 1 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 16 novembre 2018, n. 9, la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere convenzionate con l'Università degli Studi di Perugia avviene previo parere del Rettore dell'Università medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 27 dicembre 2018

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione n. 1418 del 4 dicembre 2018, atto consiliare n. 1892 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 4 dicembre 2018;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 17 dicembre 2018, con parere e relazione illustrata oralmente dal Presidente Smacchi, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1892/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 20 dicembre 2018, deliberazione n. 297.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 8, comma 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), come modificato con leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1° agosto 2007, n. 34), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Individuazione del soggetto gestore dell’Area naturale protetta.

1. L’individuazione del soggetto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

a) l’unione di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l’Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell’Area naturale protetta sia ricompreso in più di un’unione di comuni, il soggetto gestore è l’unione nella quale è presente la superficie più estesa;

b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l’intero territorio dell’Area naturale protetta;

b-bis) altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l’Area naturale protetta.

Omissis.».

Note all’art. 2, alinea e parte novellistica:

- La legge 18 novembre 1998, n. 37, recante “Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, è pubblicata nel S.O. n. 1 alla G.U. 25 novembre 1998, n. 69.
- Il testo dell’art. 38-bis, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), è il seguente:

«Art. 38-bis

Ulteriori disposizioni transitorie.

Omissis.

3. La Regione è autorizzata ad erogare direttamente agli operatori economici di cui al comma 1 la quota parte dei corrispettivi, dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi, derivante dalla ripartizione del Fondo Trasporti. La convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti tra le parti pubbliche e i conseguenti adempimenti.

Omissis.».

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227.

Note all’art. 3, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante “Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), come modificato con leggi regionali 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 5 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5-bis

Accertamento dei giacimenti di cava.

1. L’accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all’art. 18-bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l’accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d’ufficio all’accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e

l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:

- a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;
- b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;
- c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;
- d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;
- e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

4. Il comune competente per territorio pubblica nell'Albo pretorio la richiesta di riconoscimento di giacimento di cava e la documentazione tecnica a corredo, previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR). La pubblicazione nell'Albo pretorio è disposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per quarantacinque giorni al fine di permettere a chiunque ne abbia interesse di prendere visione della richiesta e presentare le proprie osservazioni al comune. La disposizione del presente comma si applica anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.

5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il comune, contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 4, richiede alla Azienda unità sanitaria locale la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Gli esiti della verifica sono comunicati entro il termine di pubblicazione.

6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente.

7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo.

10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione:

- a) alle risultanze dell'esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;
- b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune precedente e dei comuni di cui al comma 8;
- c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;
- d) alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4;
- e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5;
- f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;
- g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

12. La Provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

- a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
- b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
- c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;
- d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;
- e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della L.R. n. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.

16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune precedente.

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.

19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.».

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), è stato modificato ed integrato con: decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. alla G.U. 28 novembre 2006, n. 277), decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24 novembre 2006, n. 274), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2007, n. 261), decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (in S.O. alla G.U. 29 gennaio 2008, n. 24), decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 7 giugno 2008, n. 132), decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. 23 maggio 2008, n. 120), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16 luglio 2008, n. 165), decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 4 novembre 2008, n. 258), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30 dicembre 2008, n. 303), decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 6 novembre 2008, n. 260), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3 gennaio 2009, n. 2), decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (in S.O. alla G.U. 3 dicembre 2008, n. 283), decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (in S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 4 aprile 2009, n. 79), decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. 28 aprile 2009, n. 97) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (in S.O. alla G.U. 27 giugno 2009, n. 147), decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009 (in G.U. 2 settembre 2009, n. 203), legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176), decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25 settembre 2009, n. 223), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. alla G.U. 24 novembre 2009, n. 274), decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (in S.O. alla G.U. 8 marzo 2010, n. 55), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2010, n. 186), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (in G.U. 12 ottobre 2010, n. 239), decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (in S.O. alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20 dicembre 2010, n. 296), decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41 (in G.U. 13 aprile 2011, n. 85), decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2011, n. 97), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (in G.U. 20 luglio 2011, n. 167), decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 4 ottobre 2011, n. 231), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. alla G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25 gennaio 2012, n. 20) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 2 marzo 2012, n. 52) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 1 agosto 2011, n. 177), decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2012, n. 182), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (in S.O. alla G.U. 29 maggio 2013, n. 124), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 (in G.U. 19 agosto 2013, n. 193), decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255), decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2013, n. 156 (in G.U. 14 gennaio 2014, n. 10), decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 (in G.U. 10 dicembre 2013, n. 289), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8 febbraio 2014, n. 32), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30 dicembre 2013, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28 febbraio 2014, n. 49), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (in S.O. alla G.U. 27 marzo 2014, n. 72), decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2014, n. 73), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112 (in G.U. 12 agosto 2014, n. 186), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28

maggio 2015, n. 122), decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27 ottobre 2015, n. 250), legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16 dicembre 2017, n. 293) e legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27 novembre 2017, n. 277).

Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4:

«Art. 19

(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)

Omissis.

4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente.

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 1978, n. 360):

«Art. 20

(Attività di prevenzione)

Le attività di prevenzione comprendono:

Omissis;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Omissis.».

Note all'art. 4. alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17) e 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64).

Il testo vigente dell'art. 95, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 95

Principi del controllo interno.

1. La Regione adegua il proprio sistema di controllo interno ai seguenti principi generali:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale *in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione*);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico *in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione*);

d-bis) raccordare il controllo interno con le attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le funzioni ad esso attribuite, in materia di performance;

d-ter) garantire la partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della performance organizzativa dell'Ente.».

- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 7 giugno 2017, n. 130):

«Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della performance

Omissis.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

*Omissis.».*Nota all'art. 5, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 97 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 97

Controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione è un sistema di analisi e di monitoraggio rivolto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione.
2. Il controllo di gestione è esercitato da un'apposita unità organizzativa della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
- 2-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento delle funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione, l'unità organizzativa di cui al comma 2, garantisce all'Organismo medesimo l'accesso alle risultanze del sistema di controllo di gestione.*
3. Il sistema di controllo di gestione, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 48, provvede all'elaborazione ed all'applicazione di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.
4. Nell'ambito del controllo di gestione è esclusa ogni attività di valutazione dei dirigenti e del personale della Regione.
5. La struttura di cui al comma 2 è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 94.».

Nota all'art. 6, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 98, comma 1 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 98

Valutazione dei dirigenti.

1. La valutazione dei dirigenti, *in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria*, è finalizzata a verificare le prestazioni lavorative ed i risultati raggiunti dai dirigenti, al miglioramento dell'organizzazione e dei processi di lavoro, a sviluppare specifiche politiche per la valorizzazione della risorsa umana anche mediante la definizione di piani di formazione e arricchimento professionale, di carriera e di miglioramenti retributivi sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro vigenti.

Omissis.».

Nota all'art. 7, alinea:

- Per la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 8, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 99
Controllo strategico.

Omissis.

2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale e supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori regionali. All'organismo indipendente di valutazione sono attribuite anche le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale adotta, con proprio atto, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi adeguamenti agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

*Omissis.».*Note all'art. 9, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica.
- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).

Il testo degli artt. 31 e 47 è il seguente:

«Art. 31
Organizzazione.

1. La legge regionale, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, stabilisce le linee generali della organizzazione delle strutture e dei servizi dell'Assemblea legislativa e della Giunta.

Art. 47
Autonomia.

1. L'Assemblea legislativa nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Assemblea legislativa sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza e approvati dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento del bilancio di previsione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto generale della Regione.
3. Il personale che opera alle dipendenze dell'Assemblea legislativa appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall'Ufficio di Presidenza.».

Nota all'art. 10, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" (pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4
Funzioni e compiti della Regione.

1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 attraverso:
- a) l'emanazione di criteri e di indirizzi programmatici;
 - b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
 - c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti;
 - d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica in ambito internazionale con particolare riferimento all'Unione europea per l'educazione alla cittadinanza europea;
 - e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi;
 - f) l'individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali;
- f bis) il raccordo ed il coordinamento delle azioni e degli interventi di orientamento scolastico e professionale di iniziativa di province e comuni, d'intesa anche con l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, sulla base degli indirizzi e della programmazione regionale.».*

Nota all'art. 11, alinea:

- La legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante “Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU)” (pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2006, n. 16), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.), 27 marzo 2017, n. 2 (in B.U.R. 29 marzo 2017, n. 13), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33) e 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57).

Il testo vigente dell'art. 6, comma 2, lett. e), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Conferenza permanente Regione-Università.

Omissis.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

Omissis;

e) il *Direttore generale* dell'ADiSU di cui all'articolo 10-bis, o suo delegato;

Omissis.».

Nota all'art. 12, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 8, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 11, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8
Funzioni e compiti della Commissione di garanzia degli studenti.

Omissis.

2-bis. La Commissione di garanzia verifica, altresì, il corretto adempimento del contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 2-bis, anche con la collaborazione delle strutture dell'ADiSU. La Commissione, qualora verifichi inadempimenti o ritardi nell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3, segnala alla struttura competente e al *Direttore generale* dell'ADiSU i disservizi riscontrati, al fine della loro eliminazione.

2-ter. Il Garante dello studente, su invito del *Direttore generale*, può partecipare ad incontri istituzionali, nell'ambito dell'attività dell'ADiSU.

Omissis.».

Nota all'art. 13, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 11, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10
Organi.

1. Sono organi dell'ADiSU:

a) il *Direttore generale*;

b) il Collegio dei revisori dei conti;

b-bis) il Comitato di indirizzo.».

Note all'art. 14, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 11, alinea.
- La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi”, è pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S..
- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:

«Art. 13
Autonomia delle Agenzie regionali.

1. Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.
2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.
3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.
4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.
5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.».

Nota all'art. 15, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 10-ter della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 11, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10-ter
Decadenza dall'incarico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di *Direttore generale* dell'ADiSU per i seguenti motivi:
 - a) gravi violazioni di norme di legge;
 - b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;
 - c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell'ADiSU;
 - d) sopravvenute cause di incompatibilità;
 - e) [mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 2].».

Nota all'art. 16, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 14-bis, comma 3, lett. a) e c) della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 11, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14-bis
Comitato di indirizzo.

Omissis.

3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

- a) formula proposte *al Direttore generale* ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10-bis, comma 6, lettera d);

Omissis;

- c) esercita attività di vigilanza attraverso l'elaborazione di relazioni semestrali sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10-bis, comma 6, lettera d), da trasmettere alla Giunta regionale e al Garante degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3.

Omissis.».

Nota all'art. 17, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 17 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (si veda la nota all'art. 11, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17
Personale e modalità di copertura della dotazione organica.

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.
2. Ai dirigenti e al personale dell'ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
- 2-bis. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.
3. *Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente, mediante:*
 - a) *assunzioni a tempo determinato e indeterminato;*
 - b) *trasferimenti e comandi di personale regionale o di altri enti pubblici.*».

Nota all'art. 18, alinea:

- Per la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, si veda la nota all'art. 11, alinea.

Nota all'art. 19, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 29, comma 5 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, recante “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali” (pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60), come modificato dalla legge regionale 19 settembre 2017, n. 14 (in B.U.R. 27 settembre 2017, n. 42) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29
Diritti annuali.

Omissis.

5. A decorrere dall'anno 2018, la Regione attribuisce da un minimo del trenta per cento fino ad un massimo del quaranta per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale, di sorgente o termale o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento, *in proporzione alla quantità di acqua prelevata o imbottigliata nel territorio di ciascun comune e sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale e urbana dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua o dalla presenza di impianti per l'imbottigliamento. La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati dai comuni, adotta il programma annuale degli interventi che i comuni dovranno realizzare con le risorse assegnate dalla Regione e lo trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare competente per materia.*

Omissis.».

Nota all'art. 20, comma 1:

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 2
Identità e valori.

1. La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni:
 - la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
 - la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, delle differenze;
 - la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
 - l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;
 - la vocazione europeista;
 - il pluralismo culturale ed economico;
 - la qualità del proprio ambiente;
 - il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria.

Nota all'art. 21, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, recante “Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.” (pubblicata nel B.U.R. 4 febbraio 2009, n. 5), come modificato ed integrato con leggi regionali 3 agosto 2010, n. 19 (in B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36 E.S.), 28 giugno 2012, n. 10 (in B.U.R. 29 giugno 2012, n. 28), 8 aprile 2016, n. 3 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 8 aprile 2016, n. 16) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Finalità.

Omissis.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:

- a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;
- b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;
- c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;
- d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;
- d-bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata;
- e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;
- f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;
- g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;
- g-bis) supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari;*
- g-ter) valorizzazione nell'ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del “marchio SEU”;*
- h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;
- i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci.».

Nota all'art. 22, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (in G.U. 26 giugno 2017, n. 147):

«Art. 19.
Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,

comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.».

Nota all'art. 23, alinea:

- La legge regionale 13 maggio 2009, n. 11, recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 20 maggio 2009, n. 23.

Nota all'art. 24:

- Il testo vigente dell'art. 45-bis, commi 1 e 4 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (si veda la nota all'art. 23, alinea), come inserito all'art. 23 della presente legge, è il seguente:

«Art. 45-bis

(Promozione dell'economia circolare attraverso la riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi europei ed ottimizzare l'utilizzo delle capacità residue delle discariche regionali, la Giunta regionale determina i quantitativi massimi annui di rifiuti urbani prodotti da collocare in discarica, secondo una traiettoria tale da consentire il raggiungimento di una percentuale del totale in peso di rifiuti urbani smaltiti non superiore al 10% al 31 dicembre 2030.

Omissis.

4. La Giunta regionale stabilisce l'importo unitario del contributo per l'economia circolare per tonnellata di rifiuto conferito in discarica in eccesso. Tale contributo unitario è differenziato e decrescente all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata raggiunta. L'importo è aggiornato ogni tre anni.».

Note all'art. 25, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 31-bis, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 27 gennaio 2010, n. 5), come modificato dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31-bis

Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa.

1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli articoli 37 e 38.

Omissis.».

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile

2016, n. 91), è stato modificato con comunicato 15 luglio 2016 (in G.U. 15 luglio 2016, n. 164), decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30 dicembre 2016, n. 304), convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.O. alla G.U. 5 maggio 2017, n. 103), decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144) e legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302).

Si riporta il testo degli artt. 37 e 38:

«Art. 37

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto

delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

Art. 38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di programmazione e progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- a) requisiti di base, quali:
 - 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
 - 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
 - 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
 - 4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
 - 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3;

b) requisiti premianti, quali:

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- 4) livello di soccombenza nel contenzioso;
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza

dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).».

Nota all'art. 26, alinea:

- La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante «Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 12 novembre 2012, n. 18 (in B.U.R. 15 novembre 2012, n. 50, E.S.), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 27 settembre 2013, n. 19 (in B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44, E.S.), 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17), 29 aprile 2014, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21), 13 giugno 2014, n. 10 (in B.U.R. 20 giugno 2014, n. 30), 28 novembre 2014, n. 25 (in B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56) e 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6).

Il testo vigente del Capo VIII del Titolo I, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Capo VIII

Accesso unico, semplificato ed integrato ai servizi sul territorio regionale».

Note all'art. 27, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 41 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si veda la nota all'art. 26, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41

Portale regionale dell'accesso unico ai servizi per il cittadino e per le imprese.

1. La Regione promuove, sviluppa, organizza e gestisce il Portale regionale dell'accesso unico ai servizi ai cittadini e imprese, al fine di assicurarne l'integrazione ed il coordinamento come dall'articolo 14, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005.

1-bis. Il Portale di cui al comma 1 garantisce lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11, con particolare riguardo ai servizi legati alle attività produttive e all'attività edilizia correlati al SUAPE, compresi quelli legati alla ricostruzione a seguito di eventi sismici.

2. [Il Portale regionale dello Sportello unico realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale].

3. Per raggiungere gli scopi di cui ai commi 1 ed 1-bis, la Regione promuove accordi con i soggetti di cui all'articolo 11 ed anche con le articolazioni decentrate delle Pubbliche Amministrazioni centrali, nonché, in ottica di sussidiarietà, con imprese, professionisti e loro associazioni. Gli accordi sono conclusi all'interno della community network regionale di cui all'articolo 10 e del relativo accordo-quadro di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale).

4. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale di cui al comma 1, da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

4-bis. La Giunta definisce con proprie deliberazioni tempi, modalità e criteri per il funzionamento del Portale e

della Banca dati di cui all'articolo 42, per il relativo presidio organizzativo e per la standardizzazione di modulistica, procedimenti e servizi nell'ambito dell'accesso unico, nel rispetto della completa autonomia degli enti rispetto ai loro sistemi di frontend e backend. I servizi entrano nel Portale e nella Banca dati di cui all'articolo 42 nell'ambito di un processo di semplificazione e digitalizzazione cui partecipano gli enti coinvolti e gli utenti del servizio, e nel rispetto di precisi criteri di qualità.

4-ter. La realizzazione di quanto al presente Capo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali della Regione.

5. [Il regolamento di cui al comma 4 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche].».

- Per il testo vigente dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, si vedano le note all'art. 28, alinea e parte novellistica.
 - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), è stato modificato con: decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 156 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2006, n. 99), decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2006, n. 99), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (in S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22), legge 18 giugno 2009, n. 29 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 1° luglio 2009, n. 150), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179), legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (in S.O. alla G.U. 9 marzo 2010, n. 56), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legislativo 30 ottobre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302), decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 (in G.U. 10 luglio 2015, n. 158), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2015, n. 192), decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13 settembre 2016, n. 214), decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in G.U. 12 gennaio 2018, n. 9) e decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (in G.U. 28 settembre 2018, n. 226), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. alla G.U. 19 novembre 2018, n. 269).
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2-bis:

«Art. 14.

Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

Omissis.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

Omissis.».

- La legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57) e 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55).
- Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6

Disposizioni attuative.

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del presente Capo.

2. I soggetti che stipulano la convenzione generale di cui al comma 1 fanno parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Umbria, di seguito CN-Umbria, di cui all'articolo 10 della L.R. 8/2011.

3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per la predisposizione del PDRT di cui all'articolo 4 nonché per l'attuazione dell'articolo 5.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della L.R. 8/2011.».

Note all'art. 28, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si veda la nota all'art. 26, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 42

Banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi.

1. Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti *la Regione, in connessione al Portale di cui all'articolo 41, istituisce la banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi, delle informazioni di cui al comma 3 e delle banche dati individuate ai sensi dello stesso articolo 16.*
2. *Attraverso la Banca dati di cui al comma 1, la Regione svolge il ruolo di soggetto aggregatore che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all'articolo 10 per i soggetti di cui all'articolo 11, mettendo a disposizione le interfacce applicative necessarie a garantire l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio per adempiere agli articoli 12, 40-ter, 50-ter e 64-bis del d.lgs. 82/2005.*
3. *La Banca dati di cui al comma 1 deve contenere almeno:*
 - a) le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie;
 - b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
 - c) l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;
 - d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;
 - e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;
 - f) gli indirizzi di PEC *e dei servizi on line delle amministrazioni, nonché i dati sull'utilizzo dei servizi stessi;*
 - g) le informazioni necessarie per rendere le autocertificazioni di cui alla presente legge.
4. *La Banca dati di cui al comma 1 implementa progressivamente, a livello regionale, il processo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) di cui all'articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nell'ambito della community network regionale di cui all'articolo 10.*
5. *Alla Banca dati di cui al comma 1 si accede tramite il Portale di cui all'articolo 41, tramite interfacce applicative e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.».*

- Si riporta il testo degli artt. 12, 40-ter, 50-ter e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (si vedano le note all'art. 27, alinea e parte novellistica):

«Art. 12.

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).
- 1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.
- 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità

di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

[4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.]

[5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.]

[5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.]

Art. 40-ter.

Sistema pubblico di ricerca documentale

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.

Art. 50-ter.

Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed è identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalità di cui al comma 3; l'elenco è aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalità di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.

5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarità del dato.

Art. 64-bis.

Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.»

Nota all'art. 29, alinea:

- La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), 9 aprile 2015, n. 12 (in S.O. n. 2 al 15 aprile 2015, n. 21), 24 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 alla G.U. 9 agosto 2017, n. 33) e 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57).

Il testo vigente dell'art. 19, comma 3-bis, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19
Funzioni e compiti dell'Agenzia.

Omissis.

3-bis. Secondo quanto previsto al comma 3, l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali *degli enti pubblici vigilati dalla Regione* e degli enti dipendenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) nonché quelle in materia di gestione e valorizzazione dei beni a fini dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

*Omissis.».*Nota all'art. 30, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 65, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si veda la nota all'art. 29, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 65
Liquidazione delle comunità montane.

Omissis.

3. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione *conclusivo* dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

*Omissis.».*Nota all'art. 31, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si veda la nota all'art. 29, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 65-bis
Piano di liquidazione unitario.

1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2, un piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1.

2-bis. A seguito dell'approvazione del piano unitario di liquidazione di cui al comma 1, i commissari liquidatori sono autorizzati a conferire i beni che risultano dal piano unitario medesimo non necessari al soddisfacimento dei rispettivi creditori in un apposito fondo patrimoniale vincolato destinato a soddisfare i creditori delle comunità montane che presentano una situazione economico finanziaria insufficiente a soddisfare integralmente i propri creditori.

2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è amministrato da un Comitato di gestione composto dai Commissari liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, che opera con le modalità stabilite nell'atto di costituzione del fondo medesimo.

2-quater. Al termine della liquidazione delle comunità montane, per gli eventuali beni e proventi che residuano dalla gestione del fondo di cui al comma 2-bis si applica l'articolo 65, comma 3.».

Note all'art. 32, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si veda la nota all'art. 29, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 67
Riordino consorzi di bonifica.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi:

- ridefinizione degli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica che devono essere delimitati sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee ed idonei a consentire una valida dimensione gestionale;
- individuazione di criteri e procedure per la predisposizione ed approvazione dei piani di classifica e dei piani di contribuzione, relativa alle funzioni private e pubbliche attribuite dalla legislazione statale;
- riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica e di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo;*
- disciplina delle funzioni regionali di vigilanza e controllo sulle attività e sul funzionamento dei consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di interventi di bonifica ed opere di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) possono procedere, secondo un piano dei fabbisogni da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e fermo restando l'invarianza della spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente a quello di eventuale assunzione, pena il non trasferimento agli stessi di risorse regionali.

3. *Le funzioni in materia di bonifica nei territori ove non operano i consorzi di bonifica, individuate all'allegato B, paragrafo IV, alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative), sono assegnate all'Agenzia forestale regionale.».*

- La legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19.

Il testo dell'allegato B), paragrafo IV, è il seguente:

«Allegato B

Omissis.

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E I.)

- la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;
- le opere di difesa idrogeologica;
- gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- gli interventi e le opere di riordino fondiario.».

Note all'art. 33, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si veda la nota all'art. 29, alinea.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 23 marzo 1999, n. 68.

Note all'art. 34, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 27, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Società consortile Umbria Salute e Servizi.

1. La società consortile a responsabilità limitata denominata “Umbria Salute”, già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell’in house providing, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di “Umbria Salute e Servizi.

1-bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l’espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento.

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all’utenza, compresa l’attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l’attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all’articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.

3. L’attività d’interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

- a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;
- b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- c) il supporto per l’integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;
- d) il back office dei servizi aziendali.

3-bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale.

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

- a) l’Amministratore unico;
- b) l’Assemblea dei consorziati;
- c) l’Organo di controllo.

5-bis. Lo Statuto dispone che l’Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall’Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All’Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

6. L’Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati.

7. L’Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. [Il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di nomina come Amministratore unico nella società consortile Umbria Salute].

9. *La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell’articolo 9-ter.*

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria salute oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria Salute e Servizi, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante *si applica* la normativa vigente in materia.

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l’Amministratore unico.

10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, opera attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi.

10-ter. La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell’espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all’articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all’uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.

10-quater. [La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall’articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente].».

- Per il testo vigente dell’art. 9-ter, comma 4 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, si vedano le note all’art. 36, alinea e parte novellistica.
- Per la legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note all’art. 33, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 35, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 9, comma 5 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 27, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
Centrale regionale di acquisto

Omissis.

5. La società consortile Umbria Salute e Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale centrale di acquisto è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. Le funzioni di CRAS e CRA terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti e del loro monitoraggio restano di competenza *delle amministrazioni per conto delle quali l'appalto è stato espletato.*».

Note all'art. 36, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 9-ter della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 27, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9-ter
Personale.

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene messo a disposizione di Umbria Salute e Servizi per l'espletamento dei compiti di cui *agli articoli 8 e 9* tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Al personale messo a disposizione che svolge, in base all'organizzazione della società consortile, i ruoli previsti dal D.Lgs. 50/2016 si applicano gli incentivi previsti dall'articolo 113 del medesimo d.lgs., nel rispetto delle modalità ivi indicate.

3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nonché per le finalità di cui al d.l. 189/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.

4. *Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016.*».

- Il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2016, n. 294).

Nota all'art. 37, alinea:

- La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è stata modificata dalle leggi regionali 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 23 novembre 2016, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58) e 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55).

Il testo vigente dell'art. 118, comma 1, lett. l-septies), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 118
Attività edilizia senza titolo abilitativo.

1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, nonché delle disposizioni di cui al comma 5, i seguenti interventi:

Omissis;

l-septies) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo

irreversibile, *previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.*
Omissis.».

Nota all'art. 38, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 154, comma 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota all'art. 37, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 154
 Accertamento di conformità.

Omissis.

6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia igienicosanitaria anche con le certificazioni di cui agli articoli 114, comma 7 e 127, nonché in materia sismica, ed è sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).

Omissis.».

Nota all'art. 39, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 203 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota all'art. 37, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 203
 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica.

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 201 e 202 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, al SUAPE del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all'articolo 211 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Il SUAPE trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla Regione.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla Regione.

3. La Regione, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3-bis. La Regione comunica il provvedimento di cui al comma 3 al comune competente per territorio, attraverso il portale telematico regionale della sismica. Fino all'avvio dell'accesso diretto, da parte dei comuni, al portale telematico regionale della sismica, la Regione comunica periodicamente ai comuni interessati i relativi provvedimenti di cui al comma 3.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

5. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.

6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfetario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.».

Nota all'art. 40, alinea:

- Il testo dell'art. 207-bis della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota all'art. 37, alinea), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 207-bis
 Adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche per l'accertamento di conformità.

1. Il titolo abilitativo a sanatoria di cui all'articolo 154 è subordinato alla presentazione al Comune di un'asseverazione resa da tecnico abilitato che le opere realizzate non hanno comportato modifiche alle parti strutturali dell'edificio e agli effetti dell'azione sismica sulle stesse.

2. Per le opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione, di cui all'articolo 202, o del deposito del progetto esecutivo, di cui all'articolo 204, che abbiano rilevanza ai fini strutturali e non richiedano i lavori di cui

al comma 3, il titolo abilitativo di cui al comma 1 è subordinato, per le costruzioni esistenti, al rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione in materia sismica ai sensi dell'articolo 154, comma 6, nel rispetto delle vigenti norme tecniche di cui all'articolo 52 del D.P.R. 380/2001 che includono la presentazione della valutazione della sicurezza resa da tecnico abilitato.

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, per le finalità di cui all'articolo 154 la realizzazione dei lavori necessari al rispetto delle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme tecniche di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 202, comma 2, lettera b).

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si applica la procedura prevista all'articolo 203. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione è rilasciata anche in assenza dell'indicazione del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore.] Abrogato.».

Note all'art. 41, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'Allegato A della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (si vedano le note all'art. 32, alinea e parte novellistica), come modificato dalle leggi regionali 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 12/2018 e dalla presente legge, è il seguente:

«Allegato A

- 1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2
- 2) Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis
- 3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla L. 56/2014 ai sensi dell'art. 4

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

a) AMBIENTE

- Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97)

- Valutazioni ambientali:

i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)

ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)

iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

- Inquinamento. Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore

b) ENERGIA

- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

- Elettrodotti: Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV.

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- Controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

- Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - Titolo VI, Capo VI L.R. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima L.R. 1/2015

- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della L.R. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004

- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della L.R. 1/2015

- Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della L.R. 1/2015

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Industria, Commercio, Artigianato - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, L.R. 3/1999)

- Cave e Miniere: Vigilanza (art. 14 L.R. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5-bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a)

funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 L.R. 3/1999) - *Funzioni amministrative inerenti la riscossione del contributo ambientale per la tutela dell'ambiente (art. 12 della l.r. 2/2000 – r.r. 8/2008)*

e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

- i. all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico-venatoria
- ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
- iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
- iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
- v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico-venatorie
- vi. ripopolamenti
- vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
- viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:

- i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici
- ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
- iii. al rilascio delle licenze di pesca
- iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
- v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
- vi. ripopolamenti
- vii. funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 15/2008

g) TURISMO

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12 luglio 2013 n. 13

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.Lgs. 42/2004)

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013), anche con riferimento alle funzioni già svolte dai Comuni con più di quarantamila abitanti

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMI 2 E 2-BIS

a) SPORT

- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziativa, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r. 3/99)

b) CULTURA

- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 L.R. 3/99

c) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)

c-bis) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche

3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART. 4

a) AMBIENTE:

- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99

[b) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche]

c) TRASPORTI

- Funzioni ex art. 76 L.R. 2 marzo 1999 n. 3

d) VIABILITÀ REGIONALE

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e

comunali)

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente

e) [CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013)]».

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica), come modificato dalle leggi regionali 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), 23 dicembre 2004, n. 34 (in B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), 24 dicembre 2007, n. 36 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), 30 marzo 2015, n. 6 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17) e 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), è il seguente:

«Art. 12

Contributo per la tutela dell'ambiente.

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Regione sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

a) ghiaia e sabbia: 0,25 euro;

b) argilla: 0,25 euro;

c) arenarie e calcariniti: 0,30 euro;

d) calcari: 0,35 euro;

e) basalti: 0,35 euro;

f) altre: 0,30 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. [Alle Province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi].

5. La Regione trasferisce una quota pari al trentatre per cento di quanto riscosso ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis.

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni dei contributi riscossi.».

- Il regolamento regionale 22 ottobre 2008, n. 8, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente", è pubblicato nel B.U.R. 29 ottobre 2008, n. 48.

Nota all'art. 42, alinea:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57) e 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61).

Note all'art. 43, alinea e parte novellistica:

- Per legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, si veda la nota all'art. 42, alinea.
- Si riporta il testo degli artt. 6, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 17 gennaio 1998, n. 13):

«6.

Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario.

1. La commissione di sorteggio è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed è composta da tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.
2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato.
3. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

24.

Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione.

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
 - a) laurea in medicina e chirurgia;
 - b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
 - c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

25.

Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:
 - a) presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
 - b) componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
 - c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.».

Nota all'art. 44, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 83, comma 1, lett. a), punto 6) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art. 42, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 83
Controllo della Regione.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell'articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante:
 - a) la valutazione della conformità e congruità, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale di cui all'articolo 12, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:
Omissis.
 - 6) dotazione organica complessiva del personale e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
Omissis.».

Nota all'art. 45, alinea:

- Il testo vigente della rubrica del Capo IV, Titolo XI, Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art. 42, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Capo IV
Comitato Etico regionale dell'Umbria».

Nota all'art. 46, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 103 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art. 42, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 103

Comitato Etico regionale dell'Umbria

1. Il Comitato Etico regionale dell'Umbria (CER Umbria) garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela.
2. Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri in autonomia relativamente a:
 - a) sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, da attuare nelle strutture del Servizio sanitario regionale;
 - b) aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali.
3. Il CER Umbria è istituito presso un'Azienda sanitaria individuata quale capofila dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, definendone la composizione e il funzionamento in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia. Per la composizione si richiamano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
4. *Il CER Umbria si avvale di una segreteria tecnico scientifica, qualificata ai sensi della normativa vigente, nella quale opera personale messo a disposizione dall'Azienda capofila per le attività del CER medesimo. L'Azienda è autorizzata a svolgere le procedure di reclutamento per dotare la segreteria tecnico scientifica di un numero adeguato di personale. Gli oneri relativi al personale che opera nella segreteria tecnico scientifica gravano sui fondi di cui al comma 6.*
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:
 - a) le tariffe a carico degli sponsor, per ottenere il parere del Comitato per le sperimentazioni cliniche, da versare all'Azienda capofila, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della L. 3/2018
 - b) l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina altresì le modalità di utilizzo dei fondi, da parte dell'Azienda sanitaria capofila, necessari al funzionamento del CER Umbria e della qualificata segreteria tecnico-scientifica così come di eventuali quote eccedenti.»

Nota all'art. 47, alinea:

- La legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, recante "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 febbraio 2018, n. 8.

Il testo vigente dell'art. 14, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14

Funzioni dell'ARPAL Umbria.

1. L'ARPAL Umbria, in coerenza con la normativa statale e regionale e con gli atti della programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio stabiliti dalla normativa statale e regionale, svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 16, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e dei procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
 - b) individuazione e diffusione delle opportunità di lavoro, anche mediante il Sistema informativo di cui all'articolo 9, rilevate dai centri per l'impiego di cui all'articolo 16 e dalla rete di cui all'articolo 5, incluse quelle ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assunzionale di cui alla L. 68/1999, le cui modalità di accesso, comunicazione e utilizzo sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali;
 - c) gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla L. 68/1999, nonché attuazione del Programma annuale di intervento di cui all'articolo 46, comma 3;
 - d) attuazione delle misure previste dal Sistema regionale di inclusione attiva di cui all'articolo 33, ivi compresi i percorsi formativi e di accompagnamento, rivolti ai datori di lavoro privati, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa nel mondo del lavoro, al di fuori dell'obbligo di cui alla L. 68/1999, delle persone con disabilità, finanziati con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 43;
 - e) avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della L. 56/1987;
 - f) pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e di sviluppo dei servizi offerti dal sistema regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla transizione, delle politiche formative e di apprendimento permanente, con particolare riguardo ai disoccupati e inoccupati, agli apprendisti e agli altri occupati, nonché nell'ambito del Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), definite dalla programmazione regionale e dagli interventi promossi ai sensi della programmazione statale per il lavoro;
 - g) raccordo tra i soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui all'articolo 5 e i

- soggetti delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6 alla stessa connesse;
- g bis) attuazione e sviluppo del sistema regionale dell'orientamento e dell'apprendimento permanente di cui agli articoli 26 e 27 ed erogazione delle misure di orientamento e di apprendimento a supporto delle politiche attive di cui all'articolo 29;*
- g ter) attuazione e sviluppo del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 28;*
- g quater) attuazione delle disposizioni regionali in tema di tirocini, di apprendistato e delle ulteriori forme di inserimento lavorativo di cui agli articoli 30, 31 e 32;*
- h) individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 150/2015;
- i) offerta ed organizzazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro di competenza;
- j) promozione e gestione delle attività connesse alle politiche attive del lavoro di competenza, previste dalla normativa europea, statale e regionale attribuite alla stessa ARPAL Umbria dalla programmazione regionale, in coerenza con le azioni previste per le politiche di genere, per le politiche a favore dei giovani e di altri destinatari individuati dalla medesima programmazione regionale;
- k) stipulazione e gestione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati nelle materie di cui alla presente legge;
- l) gestione delle procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo;
- m) altre attività attribuite dalla Giunta regionale concernenti le politiche attive del lavoro.
2. La Giunta regionale può coinvolgere l'ARPAL Umbria nell'affiancamento alle misure di politica del lavoro relative e connesse ai processi di reindustrializzazione, riconversione e sviluppo di aree del territorio regionale oltre che nella gestione delle crisi aziendali.
3. L'ARPAL Umbria, inoltre:
- a) supporta la Giunta regionale nell'attività di elaborazione normativa, di programmazione di cui all'articolo 7, di gestione e sviluppo del Sistema informativo di cui all'articolo 9, di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 nonché nelle ulteriori attività e compiti relativi alle materie di cui alla presente legge;
- b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento;
- c) collabora con l'ANPAL, con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e con gli organismi privati interessati dalle materie di cui alla presente legge;
- d) supporta i lavori del Comitato regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4. Oltre alle funzioni e alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale può attribuire all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, nel rispetto della normativa statale ed europea.
- 4 bis. ARPAL Umbria, in coerenza con la Programmazione di cui all'articolo 7, predispone, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il piano annuale di attività relativo all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno prevedendo in particolare gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento.*
5. L'ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi finanziari e di bilancio, alla gestione del personale, al provveditorato, agli appalti, ai servizi informatici e alla gestione dei beni mobili ed immobili, si avvale degli uffici e dei servizi regionali, nonché delle strumentazioni in uso alla Giunta regionale e messi a disposizione dalla medesima.
6. Ai fini di cui al comma 5 la Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di disciplinare con cui vengono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5.
7. La Giunta regionale mette a disposizione dell'ARPAL Umbria, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito, nonché mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni locali.».

Nota all'art. 48, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 18, comma 4 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota all'art. 47, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18
Direttore.

Omissis.

4. Il Direttore predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARPAL Umbria e la trasmette, ai fini dell'approvazione, alla Giunta regionale. Trasmette altresì alla stessa Giunta regionale gli atti e i documenti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b), *b bis*), c), i) e j), come previsto dall'articolo 23, comma 2, per la loro approvazione.

Nota all'art. 49, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 19, comma 4 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota all'art. 47, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19
Coordinatore.

Omissis.

4. Il Coordinatore esercita i poteri di gestione e coordinamento dell'ARPAL Umbria e, in particolare:
- a) propone al Direttore il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21;
 - b) propone al Direttore il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
 - b bis) propone al Direttore il piano triennale dei fabbisogni del personale;*
 - c) propone al Direttore *il modello organizzativo delle strutture dell'ARPAL Umbria* e dispone l'utilizzo del personale;
 - d) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di quelle di cui alle lettere a) e b);
 - e) emana, sentito il Direttore, le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - f) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti dell'ARPAL Umbria;
 - g) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 18, comma 4;
 - h) cura le relazioni sindacali;
 - i) propone al Direttore, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni, allegando allo stesso la relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 20;
 - j) propone al Direttore, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta, nonché la relazione del Collegio dei revisori di cui alla lettera i).».

Nota all'art. 50, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 20 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota all'art. 47, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20
Collegio dei revisori.

1. Le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale di cui al Titolo VII bis della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) *per il periodo dell'incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale.*

1 bis. Per le funzioni di cui al comma 1 compete al collegio dei revisori dei conti un compenso pari ai 2/3 di quello spettante per l'incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale.

2. Il Collegio dei revisori redige una relazione trimestrale *sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e redige una relazione sul rendiconto.*

3. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ARPAL Umbria, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea legislativa.».

Note all'art. 51, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 22 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota all'art. 47, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22
Personale dell'ARPAL Umbria.

1. L'ARPAL Umbria dispone di personale proprio inquadrato in un apposito ruolo, nei limiti della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2. Al personale dell'ARPAL Umbria si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

3. Fermo restando quanto previsto in via transitoria dall'articolo 49, commi 2 e 3, alla copertura *delle posizioni previste dalla programmazione dei fabbisogni di personale di ARPAL Umbria, adottata in conformità alla normativa vigente*, si provvede mediante trasferimenti e comandi di personale regionale, degli enti locali ovvero di altri enti strumentali della Regione *nonché, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 24, attraverso assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.*

3 bis. Ad ARPAL Umbria, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. La Giunta regionale può richiedere all'ARPAL Umbria l'attivazione di procedure di mobilità verso le strutture della Giunta stessa.

5. Nel caso in cui con legge regionale vengano disposte la soppressione dell'ARPAL Umbria, la riforma del suo

assetto istituzionale ovvero la modifica, anche parziale, delle funzioni di cui all'articolo 14 che determinino una eccedenza di organico, il personale dell'ARPAL Umbria interessato dall'eccedenza medesima, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della L.R. 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica.»

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (pubblicato nel S.O alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176):

«Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Omissis.

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Omissis.».

Nota all'art. 52, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 23, comma 2, lett. c) della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota all'art. 47, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

Vigilanza e controllo e Organismo Indipendente di Valutazione.

Omissis.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

Omissis.

c) *il modello organizzativo delle strutture dell'ARPAL Umbria di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c);*

Omissis.».

Nota all'art. 53, alinea:

- La legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55.

Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

Ambito di applicazione.

Omissis.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 12, 18, 20, 27, 35 si applicano a tutti i comuni che hanno subito danni conseguenti agli eventi sismici del 2016, anche se non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016.

Omissis.».

Nota all'art. 54, alinea:

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (si veda la nota all'art. 53, alinea), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 11

Disciplina edilizia della ricostruzione.

1. In caso di interventi edilizi su edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi siti nei comuni di cui all'articolo 1 del d.l. 189/2016, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza o in difformità del titolo di cui all'articolo 124 della L.R. 1/2015, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 189/2016, può presentare, contestualmente alla domanda di concessione del contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in

ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dal comma 2 al comma 8 dell'articolo 1-sexies del d.l. 55/2018.] Abrogato.».

Nota all'art. 55, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 30 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (si veda la nota all'art. 53, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30
Opere temporanee per l'emergenza.

1. *Le opere finalizzate* all'allestimento di strutture di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto realizzate per la gestione dell'emergenza sisma 2016-2017, che consentano, al completamento degli interventi di ricostruzione, il ripristino delle condizioni antecedenti l'evento sismico, sono qualificate a tutti gli effetti come temporanee risultando le stesse funzionalmente connesse allo svolgimento delle rispettive attività prescindendo dalle specifiche caratteristiche tipologico-costruttive.

2. *Ad eccezione delle opere realizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, resta ferma*, per le opere di cui al comma 1 e ai fini dell'autorizzazione sismica, la disciplina prevista dalle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla sicurezza e alle prestazioni attese.».

Note all'art. 56, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (si veda la nota all'art. 53, alinea), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35
Disciplina delle procedure di deposito ed autorizzazione sismica, vigilanza
e controllo delle opere e delle costruzioni.

1. La disciplina delle attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica di cui alla L.R. 1/2015, si applica, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. 380/2001 e al d.l. 189/2016 a tutto il processo di ricostruzione post sismica a seguito degli eventi sismici del 2016.

2. I soggetti legittimati a presentare le istanze di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 189/2016 depositano presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del d.l. 189/2016 (di seguito U.S.R.), avvalendosi della piattaforma informatica MUDE, la documentazione necessaria ai fini della normativa sismica. L'U.S.R. comunica al Comune territorialmente competente *l'avvenuta presentazione* della documentazione di cui al primo periodo, contestualmente alla trasmissione della comunicazione di inizio lavori asseverata o della documentazione per il rilascio del titolo abilitativo.

3. L'avvio dei lavori con comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 8, comma 3 del d.l. 189/2016 costituisce inizio lavori anche ai fini della normativa in materia di costruzioni in zona sismica. L'U.S.R. trasmette detta documentazione al sistema telematico Sismica della struttura regionale competente in materia di sismica.

4. Al fine del contenimento della spesa da parte dei richiedenti, tutti i procedimenti della ricostruzione, in conformità alle disposizioni del d.l. 189/2016 sono esenti dal rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 211 della L.R. 1/2015.

5. *Il controllo a campione sui progetti presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015 avviene con le modalità di cui all'articolo 208 della stessa l.r. 1/2015.*

6. I controlli in cantiere sul campione di progetti *presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015* nonché la vigilanza di cui alla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 380/2001 sono di competenza della struttura regionale competente in materia sismica.».

- Si riporta il testo degli artt. 202, 204 e 208 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), come modificato dalla legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.):

«Art. 202
Autorizzazione sismica.

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 201, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente. Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 250, comma 1, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 201, comma 4.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001:
 - a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;
 - b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla Delib.G.R. 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, articolo 2, commi 3, 4 e 5);
 - d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.P.R. 380/2001.
3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui all'articolo 208. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le proprie competenze.
4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.
5. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.
6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 121, comma 3 anche alla Regione.

Art. 204

Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità.

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211, l'asseverazione di cui all'articolo 206, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 205. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le proprie competenze.
3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 205, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.
4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.
5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la data di inizio dei lavori di cui all'articolo 121, comma 3 anche alla Regione.

Art. 208

Attività di vigilanza e controllo.

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1 del D.P.R. 380/2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all'articolo 201, compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 380/2001 e lo trasmettono alla Regione, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D.P.R. 380/2001.
2. La Regione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui all'articolo 250, comma 1, lettere e), f), e g).
3. La Regione, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 204, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui all'articolo 250, comma 1, lettere e), f), e g).
4. La Regione esercita il controllo ispettivo in corso d'opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.».

Note all'art. 57:

- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica. Si riporta il testo degli artt. 153 e 185, comma 3:

«Art. 153

(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Art. 185

(Esclusioni dall'ambito di applicazione)

Omissis.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Omissis.».

- La Decisione della Commissione 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, è pubblicata nella G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226.

Note all'art. 58:

- Il testo degli artt. 21 e 31 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si veda la nota all'art. 42, alinea), è il seguente:

«Art. 21

Aziende ospedaliero-universitarie.

1. In attuazione del D.Lgs. 517/1999 possono essere costituite le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) dello stesso decreto legislativo.

2. Le modalità di costituzione della Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e della Azienda ospedaliero-universitaria di Terni sono disciplinate dal comma 3.

3. La costituzione, l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 sono disciplinate dal protocollo d'intesa previsto dal D.Lgs. 517/1999 e dall'articolo 10 del presente testo unico; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie sono costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali o soggetti ad essi equiparati delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 20 e dal Rettore dell'Università degli Studi di Perugia.

4. I protocolli attuativi di cui al comma 3 disciplinano in particolare l'atto aziendale ed il regolamento di organizzazione e funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 nonché la ripartizione paritetica dei risultati economici della gestione, come risultante da bilancio consuntivo annuale.

5. Le aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono formalmente costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che prende atto della avvenuta sottoscrizione dei protocolli attuativi di cui al comma 3. La formale costituzione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La concreta attivazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Terni avviene con la costituzione degli organi, al termine dell'espletamento delle relative procedure.

7. A far data dalla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l'Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia. A far data dalla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Terni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.

Art. 31

Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria:
ulteriori disposizioni.

1. Il Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, è scelto tra

gli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 171/2016, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo d.lgs. 171/2016 e dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 517/1999, nonché dal d.lgs. 39/2013.

2. Le procedure di verifica dei risultati, di conferma, di decadenza e di revoca del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria sono disciplinate dai protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Perugia, sulla base dei principi di cui all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.».

- Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, è pubblicato nella G.U. 3 settembre 2016, n. 206.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
